

Ricorso per Cassazione – modifiche

Cambia l'articolo 360 comma 1 n. 3 del codice civile.

E' così possibile ricorrere per cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Senza spendere ulteriori parole, di seguito trascriviamo il vecchio e quindi il nuovo testo dell'articolo 360 del codice di procedura civile evidenziando le modifiche apportate dal dLGS n. 40/2006.

Codice Procedura Civile - articolo 360 - vecchio testo

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione .
- 2) per violazione delle norme sulla competenza quando non è prescritto il regolamento di competenza
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento .
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

Codice di procedura civile articolo 360 - nuovo testo

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
- 3) **per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;**
- 4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per mettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

IL QUESITO

Il ricorrente, d'ora in poi dovrà porre esplicitamente nel ricorso il quesito di diritto cui la Corte è tenuta a rispondere.

Inoltre il ricorso nel caso in cui sia dedotta l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza deve espressamente indicare la chiara indicazione del fatto di cui non si è tenuto conto nella motivazione o delle ragioni per cui si ritiene priva di motivazione o contraddittoria la sentenza.

E' così mutato l'articolo 366 del codice di procedura civile, o meglio ad esso è stato aggiunto l'articolo 366 bis. Vediamoli nell'ordine:

Articolo 366 del codice di procedura civile:

Contenuto del ricorso.

[I]. Il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;

3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;

4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;

5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.

[II]. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione

[III]. Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso.

Articolo 366 bis del codice di procedura civile.

Formulazione dei motivi

Nei casi previsti dall' articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall' articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la

motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Vincolo delle Sezioni Semplici al precedente delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Semplici non possono contraddire le Sezioni Unite.

Articolo 374 del codice di procedura civile – testo precedente.

Pronuncia a sezioni unite.

[I]. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel numero 1 dell'articolo e nell'articolo [II]. Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

[III]. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Il nuovo testo:

Articolo 374 del codice di procedura civile:

Pronuncia a sezioni unite

La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.

Cambia anche il punto 5 dell'articolo 360 codice di procedura civile.

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

[I]. Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione

- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

[II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

Articolo 360 – comma quinto del codice di procedura civile – nuovo testo.

“Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione **circa un fatto** controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per mettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.